



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaLnd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaLnd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 212 del 19 Marzo 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione
Ufficio Segreteria
Ufficio Tesseramento
Ufficio Impianti Sportivi
Ufficio Agonistica LND
Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
✉ amministrazione.pugliaLnd@pec.it
✉ segreteria.pugliaLnd@pec.it
✉ tesseramento.pugliaLnd@pec.it
✉ impianti.pugliaLnd@pec.it
✉ agonistica.pugliaLnd@pec.it
✉ affiliazioniscoppe.pugliaLnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it

BARI

delegazionebari.pugliaLnd@pec.it

BAT

delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario), nella riunione del 16 marzo 2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

In ordine al seguente deferimento:

Prot. 22290/353pfi25-26/PM/fl - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito i **signori Rocco Dimastrogiovanni, Gabriele Fabio Calasso, Christopher De Pascalis e la società ASD LEVERANO Football**, a seguito dell'istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 353pfi25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta della società A.S.D. Leverano che in diverse gare valevoli per il campionato di Promozione della stagione sportiva 2025 - 2026 ha schierato in posizione irregolare il calciatore sig. Christopher De Pascalis, in quanto squalificato, per rispondere:*

- 1) il sig. **Rocco Dimastrogiovanni**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leverano Football:
 - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al sig. Christopher De Pascalis di partecipare, nelle fila della squadra della società dallo stesso rappresentata, alle gare Leverano Football – Atletico Tricase del 7.9.2025, Copertino – Leverano Football del 14.9.2025 e Leverano Football – Città di Carovigno 1949 del 21.9.2025, tutte valevoli per il girone B del campionato di Promozione, nonostante tale calciatore dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 465 del 5.5.2025 della Lega Nazionale Dilettanti;
- 2) il sig. **Gabriele Fabio Calasso**, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Leverano Football:
 - della violazione degli artt. 4 comma 1, e 21 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Leverano Football – Atletico Tricase del 7.9.2025, Copertino – Leverano Football del 14.9.2025 e Leverano Football – Città di Carovigno 1949 del 21.9.2025, tutti valevoli per il girone B del campionato di Promozione, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Leverano Football le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Christopher De Pascalis, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 465 del 5.5.2025 della Lega Nazionale Dilettanti;
- 3) il sig. **Christopher De Pascalis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Leverano Football:
 - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leverano Football, alle gare Leverano Football – Atletico Tricase del 7.9.2025 e Copertino – Leverano Football del 14.9.2025, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Promozione, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 465 del 5.5.2025 della Lega Nazionale Dilettanti;
- 4) la società **A.S.D. Leverano Football** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Dimastrogiovanni, Gabriele Fabio Calasso e Christopher De Pascalis, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza fissata in data 16/03/2026, nessuno è comparso per le parti deferite, né risultano pervenute memorie o istanze difensive. È comparso in udienza il rappresentante della Procura Federale Interregionale, avv. Alessandro D'Oria, il quale, all'esito della propria requisitoria, ha concluso per l'accoglimento dei deferimenti su richiamati, chiedendo:

- 1) per il sig. **Rocco Dimastrogiovanni**: l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 5;
- 2) il sig. **Gabriele Fabio Calasso**: l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 5;
- 3) il sig. **Christopher De Pascalis**: la squalifica per 4 giornate, di cui una per la continuazione;
- 4) la società **A.S.D. Leverano Football**: l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026 e l'ammenda di € 600,00.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 207.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale ritiene che le risultanze documentali acquisite al procedimento configurano in maniera inequivocabile la responsabilità dei signori Rocco Dimastrogiovanni, Gabriele Fabio Calasso, Christopher De Pascalis e della società A.S.D. Leverano Football, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della Procura Federale Interregionale.

Tanto emerge chiaramente dall'analisi del quadro probatorio risultante dagli atti di seguito indicati:

- segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con i seguenti allegati:
- referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro Leverano Football – Copertino del 21.9.2025, valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia;
- Comunicato Ufficiale n. 81 del 14.10.2025 del Comitato Regionale Puglia;
- Comunicato Ufficiale n. 465 del 5.5.2025 della Lega Nazionale Dilettanti;
- Comunicato Ufficiale n. 472 dell'8.5.2025 della Lega Nazionale Dilettanti;
- Comunicato Ufficiale n. 483 del 13.5.2025 della Lega Nazionale Dilettanti;
- referti arbitrali e distinte di gara relativi ai seguenti incontri, tutti valevoli per il girone B del campionato di Promozione: Leverano Football – Atletico Tricase del 7.9.2025, Copertino - Leverano Football del 14.9.2025, Leverano Football – Città di Carovigno 1949 del 21.9.2025, Virtus Locorotondo 1948 - Leverano Football del 28.9.2025, Leverano Football- Terre di Acaya e Roca del 5.10.2025, Real Putignano - Leverano Football del 12.10.2025 e Leverano – Calcio San Pietro Vernotico del 19.10.2025;
- posizione di tesseramento del sig. Christopher De Pascalis;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società A.S.D. Leverano Football.

Detto quadro probatorio a carico dei tesserati deferiti, nonché della società chiamata a rispondere per responsabilità diretta e oggettiva, appare incontestabile oltre che incontestato, atteso che nessuno degli accusati ha inteso comparire in udienza o produrre memorie difensive.

Di tale condotta processuale il Collegio ne prende atto, pur solo incidentalmente, apparendo peraltro singolare l'intervenuta contumacia in giudizio delle parti deferite, dopo che sia il sig. Dimastrogiovanni, in proprio e in qualità di presidente dell'ASD Leverano, sia il sig. Calasso, avevano conferito mandato difensivo ad un legale per le attività conseguenti alla comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, nonché dopo aver tentato, senza alcun esito, di addivenire alla definizione concordata della sanzione ex art. 126 CGS FIGC.

Accertata, dunque, la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte e ritenute coerenti con il quadro delle violazioni previste dagli artt. 4, comma 1, 21, commi 6 e 7 e 6, commi 1 e 2, del C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Leverano Football l'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026;
- 2) di comminare al tesserato Dimastrogiovanni Rocco l'inibizione per mesi 5;
- 3) di comminare al tesserato Calasso Fabio Gabriele l'inibizione per mesi 5;
- 4) di comminare al tesserato De Pascalis Christopher la squalifica per 4 giornate.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 19 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/03/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci